



PIERANTONIO PAVANELLO
PER GRAZIA DI DIO E DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA
Vescovo di ADRIA-ROVIGO

SERVIZIO DIOCESANO
TUTELA MINORI E PERSONE VULNERABILI

Alla luce di quanto stabilito nel m.p. *Vos estis lux mundi* di Papa Francesco del 07.05.19 e delle *Linee guida* della Conferenza Episcopale Italiana per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili del 24.06.19, è costituito in Diocesi di Adria-Rovigo il “**Servizio Diocesano tutela minori e persone vulnerabili**” e il “**Centro di ascolto**” con approvazione dei relativi statuto e regolamento

Nomina dei membri:

Referente diocesano:
FORMAGLIO dr.ssa PAOLA – psicoterapeuta

Membri del Servizio:
BALDINI dr.ssa MARIA IOLANDA - medico
GABRIELI dr.ssa GIORDANA – psicologa
GULMINI don GIULIANO - parroco
MALASPINA avv. VALERIO – legale diritto penale
STOCCO avv. DAMIANA – legale diritto di famiglia
TURCATO don ENRICO – Direttore Ufficio pastorale giovanile e Ufficio Comunicazione

Membri del Centro di Ascolto:
FORMAGLIO dr.ssa PAOLA
GABRIELI dr.ssa GIORDANA – psicologa
MALASPINA avv. VALERIO
STOCCO avv. DAMIANA

Rovigo, 6 luglio 2020

Memoria di S.Maria Goretti

+ Pierantonio Pavanello, vescovo

Mons. Valerio Valentini
Cancelliere Vescovile

STATUTO DEL SERVIZIO DIOCESANO TUTELA MINORI E PERSONE VULNERABILI

Art. 1.

Il *Servizio Diocesano Tutela Minori e Persone Vulnerabili* (di seguito *Servizio*), alla luce di quanto stabilito nel m.p. *Vos estis lux mundi* di Papa Francesco del 07.05.19 e delle linee guida della Conferenza Episcopale Italiana per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili del 24.06.19, ha lo scopo di offrire nella Chiesa di Adria - Rovigo uno spazio di ascolto, sostegno e prevenzione nelle situazioni di disagio, personale o comunitario, derivante dal comportamento di presbiteri, diaconi, religiosi e operatori pastorali, posto in violazione dei doveri del proprio stato e del proprio ufficio o con abuso di potere, in ambito sessuale ai danni di minori o di persone vulnerabili (vedi art. 1 m.p. citato).

Art. 2

Il Servizio svolge attività di prevenzione di tali fenomeni sia attraverso iniziative di formazione rivolte ai chierici ed agli operatori pastorali, sia attraverso lo studio e l'approfondimento delle questioni di carattere psicologico, pedagogico, giuridico (canonico e civile) implicate.

Il Servizio cura anche la diffusione a livello diocesano di vademecum, indicazioni e istruzioni, prestando inoltre aiuto alle parrocchie o ad altre realtà ecclesiali nell'attuazione delle indicazioni diocesane e nella definizione di buone procedure mediante le quali tutti gli enti soggetti al Vescovo diocesano possono raggiungere adeguati standard per la salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili.

Art. 3

Il Servizio svolge altresì attività di consulenza ed ascolto in singoli casi sottoposti alla sua attenzione sia dall'Ordinario che da chierici o referenti di attività pastorali, individuando e proponendo percorsi di soluzione adeguati. Tale attività viene svolta all'interno del Servizio da un apposito Centro di Ascolto, come da separato regolamento.

Art. 4

Il Servizio è affidato a persone nominate dal Vescovo diocesano *ad quinquennium*, scelte in ragione di comprovata competenza in ambito pastorale, psicopedagogico, legale.

Tra di esse il Vescovo nomina il Referente diocesano per la Tutela minori di cui all'Allegato IV delle Linee guida della CEI per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili del 24 giugno 2019.

Rovigo, 6 luglio 2020

Memoria di S.Maria Goretti

+ Pierantonio Pavanello, vescovo

Mons. Valerio Valentini
Cancelliere Vescovile

SERVIZIO DIOCESANO TUTELA MINORI E PERSONE VULNERABILI

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI ASCOLTO

Art. 1.

Il *Centro di Ascolto* (di seguito *Centro*), istituito all'interno del *Servizio Diocesano Tutela Minori e Persone Vulnerabili*, ha lo scopo di offrire nella Chiesa di Adria - Rovigo uno spazio di ascolto nelle situazioni di disagio, personale o comunitario, derivante dal comportamento di presbiteri, diaconi, religiosi e operatori pastorali, posto in violazione dei doveri del proprio stato e del proprio ufficio o con abuso di potere, in ambito sessuale ai danni di minori o di persone vulnerabili.

Art. 2

Il Centro svolge altresì attività di consulenza in singoli casi sottoposti alla sua attenzione sia dall'Ordinario che da chierici o referenti di attività pastorali, individuando e proponendo percorsi di soluzione adeguati.

Art. 3

Il Centro si occupa in modo indipendente della recezione e trattazione di eventuali segnalazioni di abuso, secondo un protocollo volto a garantire trasparenza e prontezza di risposta. Per le comunicazioni da trasmettere all'Ordinario diocesano il Servizio si attiene alle norme canoniche vigenti.

Art. 4

Nella trattazione delle segnalazioni il Centro procede ad una verifica circa la loro plausibilità e fondatezza e provvede all'ascolto diretto delle persone coinvolte.

Il Centro garantisce l'assoluta riservatezza circa le persone che effettuano le segnalazioni.

Le segnalazioni devono possibilmente contenere gli elementi più circostanziati possibile, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate nonché ogni altra circostanza utile al fine di assicurare un'accurata valutazione dei fatti. Le segnalazioni possono essere inviate al Centro anche a mezzo mail.

Art. 5

1 - Una volta ricevuta la segnalazione, essa viene condivisa tra tutti i membri del Centro, i quali valutano come procedere all'ascolto delle persone interessate (segnalante, vittima, eventuali altre persone informate dei fatti). In particolare si individuano i membri del Servizio (almeno due) che effettueranno l'incontro.

2 - Gli incontri si tengono in locali della Diocesi, che garantiscano la necessaria riservatezza o in altri luoghi individuati in ragione delle peculiarità del caso in esame, escludendo comunque le abitazioni private.

3 - I minori vengono sempre ascoltati alla presenza di entrambi i genitori o di un solo genitore, con il consenso scritto dell'altro. I minori di anni quattordici non vengono sentiti, ma si raccoglie solo la narrazione dei genitori.

4 – Ogni persona, in occasione del primo incontro, viene informata del fatto che i membri del Centro sono tenuti al segreto professionale o ministeriale su quanto viene loro esposto, salvo l'obbligo di riferire all'Ordinario diocesano, secondo le disposizioni canoniche. Si precisa inoltre che, in ogni caso, non è compito del Centro effettuare segnalazioni o denunce all'autorità civile.

5 – Alla persona che ha effettuato la segnalazione e alla persona indicata come abusata si prospettano anche le possibili modalità di procedere ulteriormente, indicando i percorsi canonici o civili che le persone stesse potranno intraprendere direttamente.

6 – Di ogni incontro viene redatto un verbale integrale, sottoscritto anche dalla persona incontrata. Si farà sottoscrivere l'informativa sulla privacy e, se necessaria, la liberatoria dal segreto professionale. Alle persone interessate può essere chiesto di far pervenire una memoria sottoscritta.

7 - Qualora la persona si rifiuti di sottoscrivere il verbale, la si informa che il Centro non potrà procedere in alcun modo, salvo doverne riferire all'Ordinario diocesano.

8 – Ogni pratica seguita dal Centro viene individuata mediante una sigla, senza riferimenti a nomi di persone o luoghi. I testi scritti vengono conservati in forma riservata presso un apposito archivio, rendendoli inaccessibili a terzi.

9 – Quando il Centro, a seguito degli incontri effettuati, ritenga verosimilmente prospettabile un abuso, ne riferisce all'Ordinario diocesano. Il segnalante deve essere informato che il fascicolo che lo riguarda sarà consegnato all'Ordinario.

10 – Solo su espressa richiesta dell'Ordinario diocesano il Centro potrà incontrare la persona fatta oggetto di segnalazione. Anche in questo caso verrà redatto un verbale integrale dell'incontro, che andrà consegnato all'Ordinario diocesano.

Art. 6

Effettuati gli opportuni approfondimenti sui fatti e sulle circostanze, il Centro, oltre al sostegno umano e psicologico, fornisce alle persone coinvolte le informazioni necessarie di carattere pastorale e giuridico, sia in vista di una procedura canonica, sia per la segnalazione del fatto all'Autorità civile. Non è compito del Centro l'accertamento delle eventuali responsabilità né lo svolgimento dell'indagine previa prevista dall'ordinamento canonico.

Art. 7

Il Centro, se ritiene che la segnalazione sia fondata, concorda con le persone interessate le modalità di trasmissione all'Ordinario diocesano delle informazioni ricevute, anche alla luce di quanto stabilisce al riguardo l'art. 3 del m.p. *Vos estis lux mundi*.

Art. 8

Il Centro è affidato a quattro persone nominate dal Vescovo diocesano *ad quinquennium*, scelte in seno al *Servizio Diocesano Tutela Minori e Persone Vulnerabili* in ragione di comprovata competenza in ambito pastorale, psicopedagogico, legale.

Rovigo, 6 luglio 2020
Memoria di S.Maria Goretti